



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**Istituto di Istruzione Superiore "Cristoforo Marzoli"**  
Via Levadello, 26 b - 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) - C.F. 91011920179  
Tel: 030 7400391 - C.M. BSIS01800P  
e-mail: bsis01800p@istruzione.it - pec: bsis01800p@pec.istruzione.it  
[www.istitutomarzoli.edu.it](http://www.istitutomarzoli.edu.it)

## **REGOLAMENTO “SMARTPHONE A SCUOLA”**

### **Procedura sanzionatoria e misure organizzative**

*Redatto in attuazione della Circolare Ministeriale M.I.M. n. 3392 del 16 giugno 2025*

*“Disposizioni in merito all’uso degli smartphone nel secondo ciclo d’istruzione”*

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 07 novembre 2025 con delibera n. 66

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha disposto con Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025 che *“anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica e più in generale in orario scolastico”* e rimette all’autonomia scolastica *“l’individuazione delle misure organizzative atte ad assicurare il rispetto del divieto in questione”*

La circolare non prevede che l’istituzione scolastica debba inibire l’ingresso dei dispositivi telefonici all’interno dei propri locali, ma si limita a prescrivere che i Regolamenti d’Istituto introducano un espresso divieto di utilizzo degli stessi durante l’orario scolastico, ad eccezione delle sole ipotesi consentite dalla circolare stessa.

### **ARTICOLO 1** **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali vigenti, disciplina l’utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici personali (quali tablet, earphones, ecc.) all’interno dell’edificio scolastico e durante tutte le attività didattiche, ricreative e di sorveglianza, per l’intera durata della permanenza a scuola.

### **ARTICOLO 2** **DIVIETO DI UTILIZZO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI**

E’ vietato utilizzare telefoni cellulari, smartphone e qualsiasi altro dispositivo elettronico di comunicazione durante l’orario scolastico, comprensivo delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari, delle pause ricreative e di qualsiasi momento di permanenza all’interno dell’edificio scolastico e delle sue pertinenze.

### **ARTICOLO 3** **CUSTODIA DEI DISPOSITIVI**

1. Tutti i dispositivi elettronici personali devono essere spenti e custoditi in modo da non essere accessibili durante l'intero orario scolastico. Per i telefoni cellulari l'Istituto si impegna a mettere a disposizione gratuita in ogni classe un'apposita valigetta trasparente portatile dotata di lucchetto. L'istituzione scolastica dichiara che tale strumento è un servizio opzionale, aggiuntivo e gratuito e ciò non implica alcun obbligo di vigilanza a carico della scuola. Il corretto utilizzo del predetto contenitore è dettagliato in apposita circolare. In caso di danneggiamento o smarrimento della valigetta o di mancato rispetto delle indicazioni operative fornite, l'uso del predetto il contenitore non rientrerà più nelle disponibilità della classe per l'intero anno scolastico.
2. L'Istituzione scolastica precisa che in nessun caso risponderà per danneggiamenti, furti o smarrimenti dei dispositivi collocati all'interno delle valigette e la fruizione del relativo servizio è subordinata all'accettazione senza riserve di tale condizione.

### **ARTICOLO 4** **ECCEZIONI AL DIVIETO**

1. Utilizzo espressamente autorizzato dal docente, solo se strettamente funzionale all'efficace svolgimento di specifiche attività didattiche programmate e vincolate all'esclusiva fruizione di supporti digitali e/o informatici, a titolo esemplificativo:
  - A. qualora non vi sia la disponibilità dei laboratori di informatica e dei laboratori mobili contenenti i portatili a disposizione delle classi;
  - B. per l'utilizzo dei libri di testo digitali, adottati in alcune classi dell'Istituto in virtù del contenimento dei tetti di spesa.
2. Nei casi definiti al precedente comma 1, l'utilizzo dello smartphone o di dispositivi elettronici è sotto la diretta supervisione del docente e deve svolgersi per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività. Le predette eccezioni al divieto devono essere segnalate e motivate dal docente interessato sul Registro Elettronico nell'apposita sezione "Annotazioni", indicando l'ora di inizio e fine attività.
3. Nei casi di comprovata situazione di emergenza sanitaria propria o familiare, previa autorizzazione della Dirigente Scolastica.
4. L'uso didattico del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia espressamente previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) come supporto agli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento relativamente alle discipline indicate.
5. L'uso didattico del telefono cellulare o di altri dispositivi sarà sempre consentito sulla base del progetto formativo adottato dall'Istituto, qualora esso sia strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica nell'ambito dello specifico indirizzo del settore tecnologico dell'istruzione tecnica dedicato all'informatica e alle telecomunicazioni.
6. Quando le attività didattiche si svolgono all'esterno dell'edificio scolastico (es. durante le uscite didattiche, viaggi d'istruzione, stage all'estero, visite guidate, etc.), previa esplicita autorizzazione verbale del docente, solo per il tempo strettamente necessario per effettuare urgenti comunicazioni a casa oppure per scattare foto ricordo.
7. Per prendere appunti su dispositivi privi di connessione ad internet.

## **ARTICOLO 5**

### **SANZIONI**

Le sanzioni verranno applicate in base al disvalore, alla gravità e alla reiterazione dell'infrazione, in conformità con il Patto di Corresponsabilità Educativa e il Regolamento d'Istituto, come previsto dalla Circolare Ministeriale n.3392/2025

1. **Prima violazione:** quando si tratti di utilizzo strettamente personale e non finalizzato a riprendere immagini di appartenenti alla comunità scolastica, si applica il **richiamo verbale** da parte del docente presente, con semplice annotazione della mancanza sul registro di classe. L'infrazione è sanzionata nell'immediatezza del fatto dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'inculpato, le rileva con l'annotazione scritta. A seguito del richiamo lo studente è immediatamente invitato a spegnere il dispositivo e a riporlo in modo da renderlo inaccessibile.
2. **Seconda violazione:** quando si tratti di utilizzo strettamente personale e non finalizzato a riprendere immagini di appartenenti alla comunità scolastica si applica **l'ammonizione scritta nella sezione “note disciplinari”** del Registro Elettronico da parte del docente e il dispositivo viene temporaneamente ritirato dal docente, spento e portato in ufficio alunni sino al termine delle lezioni.  
L'infrazione è sanzionata nell'immediatezza del fatto dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'inculpato, le rileva tramite nota disciplinare. L'allievo dovrà ritirare personalmente il proprio dispositivo negli uffici di segreteria al termine delle attività didattiche.
3. **Terza violazione:** quando si tratti di utilizzo strettamente personale e non finalizzato a riprendere immagini di appartenenti alla comunità scolastica si applica **l'ammonizione scritta** della Dirigente scolastica o suo delegato sul Registro Elettronico. Il dispositivo viene temporaneamente ritirato e riconsegnato al termine delle lezioni a un genitore o a un suo delegato.  
L'infrazione è contestata nell'immediatezza del fatto dalla Dirigente Scolastica, su segnalazione del docente. La Dirigente o suo delegato, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'inculpato, invita lo studente a consegnare in segreteria il dispositivo, che sarà riconsegnato a un genitore o a un suo delegato al termine delle lezioni. L'infrazione e la sanzione sono comunicate alla famiglia.

In caso di utilizzo improprio del dispositivo per scopi non didattici e lesivi (ad esempio, riprese video non autorizzate, diffusione di contenuti inappropriati o bullismo informatico), verranno applicate le sanzioni più gravi previste dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto, con segnalazione alle autorità competenti in caso di reati.